



COMUNE DI TORTORETO
PROVINCIA DI TERAMO
Piazza Libertà n° 12 64018 Tortoreto (TE)
Tel. 08617851 – Fax 0861788646

Data 05.06.2009	Protocollo n° 14476	Ordinanza n° 92/2009
ad oggetto: attività di diffusione sonora presso gli stabilimenti balneari ed i pubblici esercizi, durante la stagione estiva: rideterminazione orari.		

IL SINDACO

Visto il notevole incremento demografico che si registra nel comune di Tortoreto durante il periodo estivo e considerata la necessità di adeguare, le strutture ed i locali atti allo svago e all'intrattenimento, alle sopravvenute esigenze degli operatori del settore e degli utenti.

Viste le numerose richieste dei titolari degli stabilimenti balneari e dei pubblici esercizi e dirette:

- all'ottenimento delle autorizzazioni per trattenimenti musicali e danzanti, soprattutto nelle ore serali;
 - alla protrazione fino alle ore 03:00 dell'orario di diffusione musicale durante il periodo di massimo afflusso turistico (tra il primo giugno e l'ultima domenica del mese di agosto);
- Ravvisto l'interesse pubblico e considerato la necessità di predisporre, un'organica regolamentazione della materia di riferimento, in aderenza a quanto disposto dalla legge 26.10.95 n° 447;

Ritenuta la necessità di disciplinare gli orari relativi all'attività di diffusione ed ascolto musica, a mezzo di strumenti elettronici e di amplificazione, negli stabilimenti balneari e negli esercizi pubblici, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 287 del 1991 limitatamente alle discoteche.

Preso atto delle ripetute segnalazioni verbali rappresentate a questo Ufficio dall'assessore al ramo, che ravvede cogente l'emanazione del presente provvedimento, al fine di armonizzare il tutto con l'ordinanza Sindacale del vicino Comune di Alba Adriatica;

Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.31 n° 773 e successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06.05.40 n° 635;

Visti gli artt. 659 e 666 del c.p., il D.P.C.M. 01.03.91, la legge 26.10.95 n° 447, la legge 09.12.98 n° 426, il D.P.R. n° 616 del 24.07.77, la legge 24.11.81 n° 689, la legge 08.06.90 n° 142, il decreto del Ministero dell'ambiente del 16.03.98 ed il D.P.R. 28.05.2001 n°311;

Viste le norme vigenti in materia sanitaria;

Visto lo statuto comunale e la circolare n° 1 del 15.04.2002 del Comando Polizia Municipale;

Fatti salvi, in ogni caso, l'applicazione del D.P.C.M. n° 215 del 16.04.99 e i valori limite delle sorgenti sonore di cui al D.P.C.M. del 14.11.97;

ORDINA

per il periodo estivo, individuato tra il 1° maggio e il 30 settembre, su tutto il territorio comunale, l'esercizio delle attività di diffusione musicale nei locali pubblici, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1, comma 137 della L.R.11/08, limitatamente alle discoteche, è così regolamentato:

1. E' permessa la diffusione della musica per il solo ascolto dalle ore 09.00 alle ore 00.30 del giorno successivo esclusivamente a mezzo di strumenti musicali non amplificati ovvero stereofonici, radiofonici e televisivi anche amplificati.
2. La diffusione della musica con strumenti musicali amplificati all'interno dei locali, nonché i trattenimenti danzanti, sono consentiti solo nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 00.30 del giorno successivo. E' inoltre consentita, nella zona di arenile antistante gli stabilimenti balneari, la diffusione di musica esclusivamente per attività ricreative e ginniche (Fitness, step, ginnastica aerobica, ecc...), dalle ore 11:00 alle ore 12:30 e dalle ore 17:30 alle ore 19:00.
3. Non è consentita alcuna forma di attività di diffusione musicale percepibile dall'esterno dei locali, oltre le ore 00.30.

4. Limitatamente al periodo compreso tra il primo giugno e l'ultima domenica del mese di agosto, il limite delle ore 00:30 di cui ai punti precedenti, viene posticipato alle ore 02:00 durante tutta la settimana ed alle ore 03:00 nelle sole serate di venerdì, sabato e della domenica, solo per le attività che sono in possesso di strumenti tecnologici adeguati al contenimento della diffusione musicale cosiddetto "TETTOSUONO".

Le caratteristiche tecnico strutturali degli impianti di amplificazione e diffusione musicale devono essere tali da garantire il rispetto della quiete pubblica, il rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. n° 215 del 16.04.99 e, in ogni caso, i diffusori collocati negli stabilimenti balneari devono essere rivolti verso il mare.

Le immissioni sonore all'interno degli ambienti abitativi più vicini alle sorgenti di rumore non devono superare il valore differenziale ricavato tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (Criterio differenziale) di:

- 5 dB (A) durante il periodo diurno;
- 3 dB (A) durante il periodo notturno.

I titolari ed i gestori degli esercizi pubblici muniti di autorizzazione per la diffusione della musica e/o di trattenimenti danzanti sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni ivi contenute con l'avviso che, eventuali violazioni, verranno perseguite a norma di legge, previo accertamento sistematico da parte di personale idoneo all'espletamento dell'attività ispettiva.

Fatta salva l'applicabilità della normativa penale e speciale prevista in materia, in base all'art. 10 della legge 26.10.95, n° 447:

- a) l'inottemperanza alle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.
- b) Il superamento dei limiti di emissione o di immissione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00.
- c) l'inottemperanza ad eventuali ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal signor Sindaco, ai sensi dell'art. 9 della stessa legge 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00.

In caso di recidiva nell'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla sanzione amministrativa prevista alla lettera *a)* del punto precedente, con ordinanza sindacale ai sensi dell'art.9 della legge 447/95, vengono sospese per un periodo di giorni 15 le autorizzazioni per la diffusione musicale o per lo svolgimento di trattenimenti danzanti. In caso di ulteriore recidiva, alla sanzione amministrativa prevista dalla lettera *c)* del comma precedente e fatto sempre salvo quanto previsto dall'art. 650 C.P., si aggiunge la sanzione accessoria della revoca delle autorizzazioni sia per l'anno in corso che per il successivo.

Il presente provvedimento abroga ogni altra precedente disposizione formulata in materia e comporta il contestuale adeguamento delle autorizzazioni rilasciate precedentemente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'ordinanza sindacale n° 22/R del 28.06.91.

Gli ufficiali e gli agenti delle Forze di Polizia, nonché il personale abilitato della ASL di Teramo, sono incaricati del controllo del rispetto della presente ordinanza, ognuno per le proprie competenze.

Alla presente ordinanza, sarà data ampia diffusione da parte del responsabile dell'ufficio Polizia Municipale. Avverso la stessa ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Aquila.

Il presente provvedimento abroga, a partire dalle ore 00:00 del 19.05.2009, ogni precedente e diversa disposizione sindacale in merito.

Il Sindaco
Domenico Di Matteo